

▪ **SENTENZA N. 28699 UD. 9 LUGLIO 2010 - DEPOSITO DEL 21 LUGLIO 2010**



PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA' DA REATO – SOGGETTI – SOCIETA' "MISTA" ESERCENTE ATTIVITA' OSPEDALIERA - SUSSISTENZA

La Corte ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità da reato ex d. lgs. n. 231 del 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. Conseguentemente i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di un ente ospedaliero costituito come società a capitale "misto", pubblico e privato.

Testo Completo: **Sentenza n. 28699 del 9 luglio 2010 - depositata il 21 luglio 2010**

(Sezione Seconda Penale, Presidente P. Bardovagni, Relatore A. Manna)

Documenti: **Apri:**  **Formato:** pdf

SENTENZA

Nell'ambito del procedimento a carico di Vielmo Alberto, Miraglia Massimo, Brusegan Carlo, Centofanti Francesco e Boumis Angelo, indagati per il reato di truffa e, ai sensi del d.lgs. n. 231/01, a carico dell'Istituto Codivilla Putti S.p.A. (struttura ospedaliera specializzata) e della Giomi S.p.A. (partecipante alla prima), con decreto 28.1.10 il GIP del Tribunale di Belluno disponeva il sequestro preventivo di € 2.760.006,11 sul bilancio delle predette società.



Con ordinanza 26.2.10 il Tribunale di Belluno, sezione riesame, annullava la misura cautelare sul presupposto dell'inapplicabilità del cit. d.lgs. n. 231/01 all'Istituto Codivilla Putti S.p.A. in quanto ente pubblico.

Ricorre il PM presso il Tribunale di Belluno contro la summenzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento per aver il Tribunale del riesame trascurato che l'Istituto Codivilla Putti, pur riconosciuto con d.m. 31.1.95 come ospedale specializzato interregionale, operava comunque in forma di s.p.a. "mista", in quanto partecipata al 49% da capitale privato (della Giomi S.p.A.) e per la restante percentuale a capitale pubblico; ciò non poneva l'Istituto Codivilla Putti al di fuori dell'ambito di operatività del cit. d.lgs., prevalendo la natura privatistica delle società miste alla stregua di quanto statuito dalle S.U. civili di questa S.C. con sentenza n. 4989/95. In contrario - proseguiva il PM ricorrente - non potevano valere gli argomenti spesi dall'impugnato provvedimento sulla natura di interesse pubblico dell'attività sanitaria dell'Istituto Codivilla Putti S.p.A. (atteso che essa era esercitata anche in forma puramente privata) e sui controlli svolti dalla Ulss n. 1 di Belluno, in realtà mancanti. Né il perseguimento di uno scopo di lucro era incompatibile con la gestione di servizi pubblici o comunque di interesse pubblicistico, tanto che la stessa Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 3966/07, aveva invitato le società partecipate dalla Regione ad adottare modelli organizzativi ex art. 6 d.lgs n. 231/01. Infine - a riprova dell'applicabilità di tale normativa anche ad enti muniti di soggettività privata, ma che svolgevano pubblici servizi - doveva considerarsi che la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche era prevista in connessione anche con reati come la concussione, in cui la necessaria qualifica soggettiva del soggetto agente postulava la natura pubblicistica dell'attività espletata.

Nelle more l'Istituto Codivilla Putti e la Giomi hanno depositato memoria con cui hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione.

1- Il ricorso è fondato.

Sono esonerati dall'applicazione del d.lgs. n. 231/01 - avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - soltanto lo Stato,



gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli "altri enti pubblici non economici" (cfr. art. 1 ult. co.).

Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, *ma non sufficiente*, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica.

Nel caso di specie difetta – quanto meno – la prima condizione, vale a dire l'assenza di attività economica, contraddetta dalla veste stessa di società per azioni dell'Istituto Codivilla Putti: ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà – poi – la destinazione degli utili medesimi, se realizzati.

Ciò assorbe ogni altra considerazione sull'effettiva natura delle società "miste", su cui, per altro, le Sezioni Unite civili di questa S.C. si sono pronunciate (cfr. sentenze 26.8.98 n. 8454 e 6.5.95 n. 4989) ravvisando natura privatistica nelle società costituite ex art. 22 legge n. 142/90 per la gestione di servizi pubblici attraverso società partecipate da capitale pubblico.

Nel chiedere il rigetto del ricorso la difesa dell'Istituto Codivilla Putti ha insistito, sia nella memoria depositata che nel corso della discussione, sull'inapplicabilità della disciplina del d.lgs. n. 231/01 in quanto l'istituto medesimo sarebbe qualificabile non solo come ente pubblico, ma come ente chiamato a svolgere funzioni di rilievo costituzionale.

L'assunto, osserva questa Suprema Corte, è manifestamente infondato perché la *ratio* dell'esenzione è quella di preservare enti rispetto ai quali le misure cautelari e le sanzioni applicabili ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sortirebbero l'effetto di sospendere funzioni indefettibili negli equilibri costituzionali, il che non accade rispetto a mere attività di impresa.

In realtà non può confondersi il valore – pur indubbiamente di spessore costituzionale – della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico.



D'altro canto, supporre che basti – per l'esonero dal d.lgs. n. 231/01 - la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione dell'ente è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma in quello dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non "funzioni") di rango costituzionale.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento. Deve, dunque, annullarsi l'impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo esame. In quella sede verranno esaminati i profili, rimasti assorbiti nella decisione annullata, relativi alla legittimità del sequestro effettuato nei confronti della Giomi S.p.A. (di cui si parla nella relativa memoria).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Belluno per nuovo esame.

Così deciso in Roma, in data 9.7.10.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Paolo Bardovagni

